



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 1/24

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Stefano Grossi	Giudice relatore
Paola Lo Giudice	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20565** del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per l'Abruzzo nei confronti di:

- **Luigi CANNAVICCI**, (C.F. CNNLGU47T01B569Z) nato a Campotosto (AQ) l'1.12.1947, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Campotosto (AQ), rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Ludovici del Foro di Aquila;

- **Ercole DI GIROLAMI**, (C.F. DGRRCCL58M20B569H) nato a Campotosto (AQ) il 20.08.2958, in qualità di responsabile pro tempore del Servizio amministrativo e personale del predetto Comune, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Madama del Foro di Aquila;

- **Antonio PREITE**, (C.F. PRTNTN62A13L064X) nato a Taurisano (LE) il 13.01.1962, in qualità di vice - segretario pro tempore del Comune di Campotosto (AQ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Perrelli del Foro di Roma;

uditi all'udienza pubblica del 23 maggio 2023 il magistrato relatore, dott. Stefano Grossi, il Vice Procuratore Regionale Marco Di Marco, nonché l'avv. Ludovici per Cannavicci, l'avv. Madama per Di Girolami e l'Avv. Perrelli per Preite,

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig. Giuliana Di Vincenzo.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto introduttivo del 30 dicembre 2022 la Procura Regionale ha citato i sigg. Luigi Cannavicci, all'epoca dei fatti sindaco del Comune di Campotosto (AQ), Ercole Di Girolami, responsabile del Servizio amministrativo e personale del predetto Comune e Antonio Preite, vice - segretario, a comparire in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale chiedendo la condanna in favore del Comune di Campotosto (AQ):

- di tutti i convenuti al pagamento, a titolo di dolo e in solido tra loro, della somma, di **€ 22.986,53** (*ventiduemilanovecentottantasei/53*);

- i convenuti Di Girolami e Preite, a titolo di dolo e in solido fra loro, al pagamento dell'ulteriore somma, di **€ 6.550,31** (*seimilacinquecentocinquanta/31*);

il tutto da maggiorare della miglior sorte tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

2. Di seguito una breve sintesi della vicenda sottoposta all'esame del Collegio.

2.1 L'istruttoria prendeva le mosse dalla nota del 12 settembre 2019 con la quale la Prefettura - UTG - di L'Aquila - segnalava l'illegittima nomina del dott. Antonio Preite a vice - segretario "a scavalco" del Comune di Campotosto, da parte dell'allora sindaco Luigi Cannavicci.

Successivamente, pervenivano alla Procura altre segnalazioni da parte di consiglieri di minoranza del Comune, tutte riferite alla medesima vicenda, riguardanti la successiva riconferma del dott. Preite nel predetto incarico.

2.2. Dall'istruttoria emergeva che:

- con decreto n. 16 del 14 maggio 2019 il sindaco del Comune di Campotosto conferiva al dott. Preite l'incarico di vice - segretario reggente dell'Ente locale "a scavalco condiviso" con il Comune di Amatrice

(RI);

- la predetta nomina veniva reiterata con provvedimento del sindaco (decreto n. 26 del 30 giugno 2020) su proposta del convenuto Di Girolami, Responsabile del Servizio Amministrativo, non appena ottenuta l'autorizzazione da parte della Prefettura di L'Aquila. Solo a partire da tale rinnovo, al Preite venivano erogati i compensi connessi con l'incarico conferito;
- nell'accettare l'incarico, il Preite ometteva di presentare la dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Il convenuto, in realtà, con sentenza n. 423/2019 del 25 giugno 2019, era stato condannato dal Tribunale di Rieti per il reato di abuso d'ufficio. Proprio per tale mancata presentazione della dichiarazione di cause di eventuali inconferibilità dell'incarico di vice - segretario del Comune, il convenuto Priete veniva rinviato a giudizio dal Tribunale di L'Aquila per il reato di falsità ideologica (ex art. 483 cod. pen.);
- con nota del 10 novembre 2020 la Prefettura di L'Aquila comunicava al Comune di Campotosto la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, per non aver provveduto tempestivamente alla pubblicazione del bando relativo alla vacanza del posto di segretario dell'ente locale onde consentire l'avvio della prevista ordinaria procedura selettiva per la copertura del posto di funzione;
- nonostante tale revoca il dott. Preite continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, le funzioni di vice -segretario, predisponendo e sottoscrivendo varie determinazioni e spendendo la qualifica conferita;
- anche per tali fatti il Preite veniva successivamente rinviato a giudizio presso il Tribunale di L'Aquila per il reato di usurpazione di pubblica funzione (ex art. 347 cod. pen.);
- il 10 febbraio 2021 il sindaco del Comune di Amatrice, presso il quale il Preite era in servizio a tempo determinato, recedeva dal rapporto di lavoro con il convenuto, essendo venuto a conoscenza della sentenza di condanna del Tribunale di Rieti n. 423/19, mai comunicata dal Preite stesso;
- soltanto a seguito della richiesta dell'interdizione dai pubblici uffici richiesta al GIP dalla Procura della Repubblica, il sindaco Cannavicci, con decreto n. 2 del 4 febbraio 2021, revocava al Preite, l'incarico di vice - segretario fino ad allora ricoperto. A partire dal rinnovo della nomina e fino alla revoca, al Preite

venivano corrisposti retribuzioni per complessivi **€ 22.986,53**.

2.3. Dall'istruttoria, riassunta nell'atto di citazione, emergeva ulteriormente che il convenuto Di Girolami, in data 29 aprile 2021, procedeva al conferimento al Preite del nuovo incarico di Istruttore Direttivo (Cat. D, pos. econ. D1), di durata semestrale per 12 ore settimanali con una retribuzione, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, di **€ 6.550,31**.

A tal fine veniva stipulata apposita convenzione con il Comune di Longone Sabino (RI), presso il quale il Preite era stato nel frattempo assunto.

3. Ritenendo sussistente, in relazione ai fatti come sopra riassunti, un'ipotesi di danno erariale, la Procura regionale invitava i convenuti a depositare le proprie deduzioni.

Non trovando convincenti le argomentazioni addotte dai convenuti Cannavicci e Di Girolami, l'attore pubblico introduceva l'odierna azione, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale.

4. La Procura ritiene che l'incarico di vice - segretario sia stato illegittimamente e illecitamente disposto, con conseguente danno erariale di importo pari alla retribuzione indebitamente percepita.

Secondo la ricostruzione attorea, l'affidamento dell'incarico al Preite è stato pervicacemente voluto dal sindaco Cannavicci e dal Responsabile del servizio amministrativo Di Girolami che, nel perseguire l'obiettivo desiderato, non hanno esitato a adottare e reiterare provvedimenti illegittimi nonostante le segnalazioni della Prefettura e la pendenza di processi penali.

4.1. Al momento del rinnovo della nomina, disposta con provvedimento n. 26 del 30 giugno 2020, il Preite, infatti, non risultava in servizio presso alcun Ente locale, in quanto era stato licenziato dal Comune di Rieti per aver concorso al dissesto del predetto Ente locale e presso il Comune di Amatrice (RI) era in servizio con un contratto a tempo determinato (ex art. 110 del TUEL).

Pertanto, non poteva ricoprire alcuna posizione "a scavalco", essendo necessario, per tale figura organizzativa, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere da almeno due anni.

Inoltre, a partire dal 10 novembre 2020, la Prefettura di L'Aquila aveva revocato l'autorizzazione

all'incarico, avendo, come detto, rilevato il mancato avvio, nel termine di 90 giorni, della pubblicizzazione del bando per la copertura del posto vacante ai fini della nomina di un nuovo segretario titolare con la prevista procedura selettiva.

Da ultimo, l'incarico di vice - segretario non poteva comunque essere conferito al convenuto, stante l'esistenza della causa ostativa prevista dall'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, in quanto il Preite era stato condannato, sia pur con sentenza non definitiva, per il reato di abuso d'ufficio dal Tribunale di Rieti.

Il convenuto aveva ommesso di rappresentare tale situazione al momento di accettazione della nomina e né il sindaco Cannavicci né il Responsabile Di Girolami avevano rilevato tale omissione ed effettuato i necessari riscontri.

4.2. Ad avviso della Procura, quindi, tutti i convenuti debbono essere considerati responsabili del danno erariale in solido fra loro, avendo posto in essere condotte dolose.

4.2.1 Il convenuto Preite ha dolosamente ommesso di presentare la dichiarazione in merito all'esistenza di una causa di inconferibilità dell'incarico di vice - segretario, pur essendo a conoscenza dell'intervenuta condanna penale da parte del Tribunale di Rieti.

Tale dichiarazione era assolutamente necessaria e indispensabile ai fini del perfezionamento della nomina e lo stesso avrebbe dovuto comunque provvedere in tal senso anche nell'ipotesi in cui avesse ritenuto che la condanna non rappresentasse causa ostativa.

4.2.2. Il sindaco Cannavicci ha ommesso ogni verifica e controllo sulle condizioni soggettive del Preite, non rilevando l'omissione della predetta dichiarazione, che avrebbe dovuto essere inserita nel sito del Comune precedente.

Il sindaco, inoltre, ha continuato ad avvalersi delle prestazioni del Preite anche dopo la revoca dell'autorizzazione da parte dell'UTG.

L'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, osserva la Procura, sarebbe stata carpita con l'uso di raggiri e artifici in danno dei funzionari prefettizi.

4.2.3. Anche il Di Girolami ha indubbiamente concorso con il suo comportamento omissivo e passivo

alla nomina ed al successivo rinnovo dell'incarico di vice - segretario del Preite, proponendo al sindaco la nomina dello stesso.

Relativamente alla condotta soggettiva del sindaco e del Responsabile amministrativo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 15886 del 24 marzo 2022, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato avverso l'applicazione di una misura cautelare del divieto di dimora nei confronti del Di Girolami, ha rilevato che la fattispecie risulta connotata da *“una pervicace volontà di mantenere all'interno della compagine comunale il Preite, per ragioni non meglio precisate ma comunque in spregio alle regole di assunzione dei dipendenti comunali, venendo in tal modo precluso l'accesso all'amministrazione di soggetti estranei tramite modalità di selezione del personale amministrativo”*.

4.2.4. Con riferimento alla quantificazione del danno, l'assenza dei requisiti soggettivi esplicitamente richiesti dalla norma per lo svolgimento dell'incarico e di un valido provvedimento di autorizzazione da parte della Prefettura (successivamente alla revoca del 10 novembre 2020) impedisce di conferire alcuna utilità alla prestazione lavorativa resa dal Preite. L'esistenza di una condanna penale, la mancanza dell'inquadramento nel ruolo a tempo indeterminato in altro Ente locale e il mancato adempimento degli obblighi posti nell'originaria autorizzazione prefettizia successivamente revocata sono illegittimità talmente gravi da determinare una presunzione assoluta di inidoneità allo svolgimento dell'incarico, con conseguente inutilità delle prestazioni rese dal Priete.

Pertanto, i convenuti vanno tutti condannati in solido fra loro, in favore del Comune di Campotosto, al risarcimento del danno derivante dalle retribuzioni illecitamente corrisposte e percepite dal Preite a partire, come detto, dal 30 giugno 2020 fino alla revoca dell'incarico per un totale di **€ 22.986,53**, come comunicato in corso di istruttoria dal Comune di Campotosto.

Si tratta, oltretutto, rileva la Procura, di un compenso superiore a quanto previsto nei vigenti contratti collettivi.

4.3. Analogamente illegittimo, illecito e dannoso per l'erario, per i medesimi motivi esplicitati ai punti precedenti, il conferimento al Preite dell'incarico di istruttore direttivo disposto con provvedimento del

Responsabile amministrativo Ercole Di Girolami.

A tale conferimento, trattandosi di incarico non dirigenziale, risulta formalmente estraneo il sindaco Cannavicci, con la conseguenza che vanno ritenuti responsabili in solido fra loro il Di Girolami e il Preite.

L'importo dei compensi percepiti per tale incarico ammonta **€ 6.550,31**.

4.4. La Procura evidenzia ulteriormente che il 28 dicembre 2022 è pervenuta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aquila una segnalazione con la quale si specifica che il Comune di Campotosto ha proceduto ad ulteriori pagamenti in favore del dr. Preite a titolo di arretrati.

Nel formulare riserva di ulteriori approfondimenti in relazione all'esistenza di nuovi profili di danno erariale, tale fatto testimonia l'atteggiamento psicologico del Di Girolami, tutto orientato a favorire la posizione del Preite. Infatti, nelle more di un procedimento per responsabilità amministrativa (da cui potrebbe scaturire un credito a favore dell'Amministrazione) e di due procedimenti penali (aventi ad oggetto fatti riferiti alla nomina del Preite) sembra a dir poco singolare la scelta di procedere ad ulteriori pagamenti in favore del Preite.

5. Con memoria del 2 maggio 2023 si è costituito il sindaco Cannavicci, rappresentato e difeso dall' Avv. Ludovici del Foro de L'Aquila.

Il convenuto chiede in primo luogo la sospensione del presente giudizio, ex art. 106 c. g. c., fino alla conclusione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di L'Aquila per i medesimi fatti alla base della sua asserita responsabilità amministrativa.

Eccepisce, sempre in via preliminare, la nullità della citazione per genericità del *petitum* e per mancata espressa confutazione delle considerazioni svolte in sede di risposta all'invito a dedurre.

Nel merito sottolinea le difficoltà organizzative del Comune di Campotosto, la particolare posizione geografica dell'Ente locale, l'importanza della presenza, comunque, della figura di un segretario generale e la mancanza di soggetti interessati allo svolgimento dell'incarico di segretario generale.

Osserva inoltre che il Prefetto non aveva alcun titolo di disporre la revoca di un incarico conferito dal Sindaco e di aver quindi, legittimamente, disapplicato tale atto.

In ogni caso, l'ultima delibera firmata dal Preite risale al 9 novembre 2020.

Sottolinea infine il vantaggio ricevuto dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento dell'attività lavorativa comunque svolta dal Preite.

6. Con comparsa di costituzione e risposta del 1° maggio 2023 si è costituito il sig. Di Girolami, rappresentato e difeso dall' Avv. Madama del Foro di L'Aquila.

Il Di Girolami si associa a quanto affermato dal sindaco Cannavicci in merito all' illegittimità della revoca del conferimento dell'incarico al Preite da parte del Prefetto.

Sottolinea che l'esistenza di un rapporto a tempo determinato presso altro Comune era presupposto sufficiente per il conferimento dell'incarico "a scavalco" di vice - segretario.

Osserva ancora che il Preite, in precedenti occasioni, aveva già dichiarato di non aver subito precedenti condanne penali e di non aver ritenuto necessario per tali motivi di verificare tale dichiarazione. Egli sarebbe venuto a conoscenza della causa di inconfiribilità solo a seguito di una nota trasmessa dal Comune di Amatrice.

Per il procedimento di nomina del Preite a vice - segretario, il ruolo del convenuto è stato affatto marginale, essendo la responsabilità riferibile esclusivamente al sindaco.

L'incarico di istruttore direttivo derivava dalla gravissima carenza di personale, non essendovi altri soggetti disponibili a lavorare in un Comune di pochi abitanti, in alta montagna e che, comunque, tale incarico non aveva ad oggetto un posto dirigenziale, con la conseguenza che non era di ostacolo al conferimento l'esistenza di sentenza non definitiva di condanna penale.

Ribadisce, infine, anche il Di Girolami, l'utilità della prestazione comunque resa dal Preite.

7. Con comparsa del 2 maggio 2023 si è costituito il dott. Preite, a mezzo dell'avv. Perelli del foro di Roma.

Il convenuto ritiene che per il conferimento dell'incarico di vice - segretario non era tenuto a dichiarare eventuali condanne penali non definitive e che la retribuzione a lui conferita era perfettamente in linea con i contratti collettivi.

Erroneamente la Procura ha ritenuto sussistente una causa di inconferibilità dell'incarico.

In realtà il Preite era stato condannato a 10 mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 323 cod. pen., con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il successivo art. 166 cod. pen. prevede, peraltro, che in tal caso non possano essere applicate misure di impedimento all'accesso ai posti di lavoro pubblici o privati. Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tal caso, il diritto costituzionale al lavoro prevale sulla tutela degli interessi dell'Amministrazione. Trattandosi di effetti derivati da condanna penale, da interpretare in *bonam partem*, l'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, letto in combinato disposto con l'art. 166 c. p. c, non prevede alcun effetto ostativo al conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna, per reati contro la pubblica amministrazione, qualora la pena sia stata condizionalmente sospesa.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la causa ostativa non era comunque più sussistente al momento del conferimento dell'incarico di cui al decreto n. 26 del 2020, né tanto meno quando è stata disposta l'assunzione con la determinazione n. 26 del 2021, in quanto era decorso un periodo di tempo superiore alla durata della pena irrogata (10 mesi), con conseguente venir meno degli effetti anche extra penali della condanna stessa.

A maggior ragione, il principio invocato dalla Procura non può essere applicato per il successivo conferimento dell'incarico di istruttore direttivo, non avente, palesemente, natura dirigenziale.

Proprio per tale motivo, la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 483 del 28 aprile 2022, ha annullato per difetto di motivazione la misura cautelare di interdizione dai pubblici uffici.

Osserva ancora che la retribuzione a lui conferita era in linea con quella prevista dai contratti collettivi di lavoro e la mancanza assoluta dell'elemento soggettivo non solo del dolo, ma anche della colpa grave.

8. All'udienza pubblica del 23 maggio 2023 sono comparsi, come da verbale, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Marco Di Marco nonché l'avv. Ludovici per Cannavicci, l'avv. Madama per Di Girolami e l'Avv. Perrelli per Preite, che hanno confermato le rispettive conclusioni.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere respinta l'istanza di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106, comma 1, c. g. c., non essendo ravvisabili le ragioni di pregiudizialità ivi previste.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Magistratura contabile, anche sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'analogo art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio è “*necessaria*” solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico, dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato.

Si tratta, dunque, di un rapporto di pregiudizialità giuridica, e non meramente logica, con un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tra due emanande pronunce e non di un collegamento fra diverse statuizioni sulla base di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione (cfr. *ex multis*, SS.RR., ord. n. 22/2022 e giurisprudenza ivi richiamata). Nella fattispecie in esame tale pregiudizialità giuridica non sussiste. Infatti, la configurabilità del prospettato danno erariale è del tutto autonoma e distinta rispetto alla configurabilità delle contestate fattispecie di reato, peraltro basate su presupposti di fatto e di diritto non del tutto coincidenti con le questioni oggetto del presente giudizio. In applicazione, dunque, dei principi di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, pur considerata la connessione tra i due giudizi in quanto riguardanti il medesimo fatto materiale, deve escludersi che l'esito del secondo costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico del primo. Né può essere disposta la sospensione facoltativa di cui al successivo comma 2, in assenza della concorde richiesta delle parti.

2. Le ulteriori eccezioni preliminari proposte, in particolare, dal convenuto Cannavicci sono manifestamente infondate.

2.1. Tanto l'invito a dedurre quanto l'atto di citazione descrivono compiutamente gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della pretesa risarcitoria.

La Procura ha agito sulla base di una specifica e concreta notizia di danno, proveniente dall'UTG di L'Aquila, che aveva segnalato l'illegittima nomina a vice - segretario.

2.2. Il Pubblico Ministero nell'atto introduttivo del giudizio ha ribadito la propria posizione già espressa nell'invito a dedurre, tenendo conto e controdeducendo relativamente a quanto esposto dai convenuti nelle loro deduzioni.

3. Nel merito la domanda della Procura va parzialmente accolta, nei limiti di seguito specificati.

3.1. Sussiste la responsabilità di tutti i convenuti, nei termini esposti dalla Procura, relativamente al danno erariale conseguente all'illegittimo e illecito conferimento al Preite dell'incarico di vice - segretario del Comune di Campotosto.

L'atto di conferimento, infatti, è costellato da una grave serie di illegittimità, ben evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio e di seguito riassunte:

- al momento del conferimento dell'incarico "a scavalco" il Preite non era in servizio da almeno 2 anni continuativi presso altro Comune, in quanto un precedente rapporto con il Comune di Rieti era stato risolto per giusta causa e presso il Comune di Amatrice (RI) il Preite era in servizio con un contratto a tempo determinato;
- la Prefettura aveva revocato la delibera di autorizzazione per gravi irregolarità procedurali, evidenziando che il Comune di Campotosto non aveva assolto l'obbligo di procedere entro 90 giorni alla pubblicazione del bando relativo alla vacanza del posto di vice - segretario allo scopo di attivare la necessaria procedura selettiva aperta a tutti gli interessati. A differenza di quanto ritenuto dai convenuti, è evidente che, essendo necessaria per il conferimento dell'incarico una autorizzazione prefettizia, la revoca di tale autorizzazione per inadempimento delle condizioni poste nell'originario provvedimento comporta automaticamente l'obbligo per il sindaco di annullare la delibera;
- ancor più grave la mancata verifica dei requisiti previsti per l'assunzione. Il Preite dolosamente ha

omesso di dichiarare l'esistenza di una sentenza di condanna, sia pur non definitiva, per un delitto contro la Pubblica amministrazione ed il Comune non ha verificato il mancato adempimento di tale obbligo.

Prive di fondamento le argomentazioni del convenuto Preite in merito alla non applicabilità del disposto dell'art. 3 del D.lgs. n. 39 del 2013 alla ipotesi di condanna con sospensione condizionale della pena, in quanto il testo del citato art. 3 non contiene alcuna specifica previsione a riguardo.

Altrettanto priva di fondamento la tesi in base alla quale l'inconferibilità non potrebbe eccedere la durata temporale della pena, in quanto il comma 2 del citato articolo prevede espressamente che l'inconferibilità ha la medesima durata dell'interdizione dai pubblici uffici ove disposta e, in caso contrario, di 5 anni.

In ogni caso, comunque, il Preite avrebbe dovuto presentare una specifica dichiarazione in merito alla insussistenza delle cause di inconferibilità, dichiarazione che è stata dolosamente omessa, indicando eventualmente la tipologia di condanna a lui inflitta, per le specifiche valutazioni riservate all'Amministrazione.

L'art. 20 del medesimo D.lgs. n. 39/2013 conferisce particolare importanza a tale dichiarazione. La stessa deve essere pubblicata sul sito della Pubblica Amministrazione e la presentazione della dichiarazione stessa, nel caso di specie omessa, è condizione per l'efficacia dell'incarico.

In aggiunta, a rafforzamento di tale obbligo dichiarativo, l'art. 17 prevede che "gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli".

In relazione a quanto sopra è evidente, allora, la responsabilità a titolo di dolo di tutti e tre i convenuti, trattandosi, per il Preite, di omissione di un atto dovuto, relativamente al quale è stato aperto un procedimento penale, e per il sindaco e il responsabile amministrativo, di mancata verifica di presupposti essenziali per il conferimento, connotato, come detto, da gravissime violazioni di legge scientemente volute, come osservato negli atti dei procedimenti penali, instaurato a carico dei convenuti, per avvalersi, comunque, in modo ostinato e pervicace, della collaborazione del Preite.

Evidente la responsabilità del sindaco, che ha omesso ogni verifica e controllo sulla documentazione presentata dal Preite, e non ha dato seguito alla revoca dell'autorizzazione da parte della Prefettura,

adducendo un'asserita incompetenza del Prefetto, in palese contrasto con il ruolo dell'UTG nel procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso gli Enti locali.

Anche il Di Girolami, attesa la posizione rivestita, ben avrebbe dovuto accorgersi delle molteplici e gravi illegittimità procedimentali, ed avanzare le dovute rimostranze.

Trattandosi, allora, di nomina illecitamente conseguita per mancanza dei requisiti sostanziali, per dolosa omissione degli obblighi dichiarati, e per esistenza di una legittima causa di inconferibilità, il danno, come da giurisprudenza costante di questa Magistratura contabile (*cfr. Corte dei conti, App. Sicilia, sent. n. 243 del 2012; sent. n. 469 del 2014; Corte dei conti, I Sez. App., sent. n. 527 del 2017; Corte dei conti, Sez. Giuris. Puglia, sent. n. 147/2019; Sez. Giuris. Toscana, sent. n. 463/2021; Sez. Giuris. Trentino-Alto Adige – Sudtirolo, sede di Trento, sent. n. 58/2021*), va quantificato nell'intera retribuzione corrisposta al Preite, alla cui prestazione, proprio per le considerazioni sopra esposte, non può essere attribuita alcuna utilità.

Resta dunque assorbita la questione relativa ad un'eventuale corresponsione di emolumenti superiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

3.2. Non fondata si rivela, viceversa, la richiesta di condanna formulata dalla Procura nei confronti del convenuto Preite e del responsabile dei servizi amministrativi Di Girolami relativa all'ulteriore posta di danno connessa con il conferimento al Preite dell'incarico di Istruttore amministrativo direttivo (cat. D, posizione economica D1).

La Procura ritiene che anche relativamente a tale incarico sussistevano le medesime illegittimità già evidenziate con riferimento alla nomina del precedente incarico di vice - segretario.

Come osservato dalla difesa dei convenuti, tale assunto non è fondato.

L'art. 3 del D.lgs. n. 39 del 2013 delimita espressamente il perimetro di riferimento della inconferibilità, indicando alla lettera c) gli incarichi dirigenziali presso una Pubblica Amministrazione interni ed esterni comunque denominati.

Orbene, l'istruttore direttivo amministrativo, ai sensi dei CCNL Enti Locali e dei mansionari di riferimento: a) espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti comportanti

un significativo grado di complessità mediante interpretazione di norme giuridiche e applicazione di procedure e disposizioni contrattuali e tecniche; *b)* svolge attività di analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza; *c)* provvede alla resocontazione, verbalizzazione e formalizzazione dei lavori di organi collegiali; *d)* alla ricerca documentale e all'ordinamento degli archivi; *e)* alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni riferibili alla struttura di appartenenza; *f)* elabora progetti formativi definendo obiettivi, contenuti, metodologie e indici di valutazione della formazione.

Si tratta, all'evidenza, di compiti in alcun modo riconducibili ad una posizione organizzativa di tipo dirigenziale.

Osserva il Collegio che l'inconferibilità prevista dal citato art. 3 del D.lgs. n. 30 del 2013 contiene un'evidente deroga ai principi generali, in quanto prevede che, con riferimento ad alcuni specifici incarichi, la causa ostativa è rappresentata anche da una sentenza penale non definitiva.

La norma, quindi, va interpretata in senso restrittivo, non suscettibile di interpretazioni estensiva o analogica, e limitata, quindi, solo agli incarichi espressamente indicati nella norma stessa.

Non sussistono, inoltre, relativamente al conferimento del suddetto incarico, le altre cause di illegittimità viceversa presenti nel provvedimento di nomina a vice - segretario.

Per la nomina a istruttore direttivo, infatti non era necessaria la previa pubblicazione di un bando per attivare la prevista procedura selettiva, né era necessaria alcuna autorizzazione prefettizia, né l'esistenza di un rapporto di servizio a tempo indeterminato presso altro Comune.

Sul punto, del resto, la sentenza della Corte di Cassazione penale citata dalla difesa del Preite, emessa in sede di ricorso avverso la misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici, ha statuito che vi era stata da parte dei precedenti Giudici *“una erronea assimilazione sia della posizione professionale che dei compiti ordinariamente svolti dal funzionario istruttore direttivo – secondo le mansioni proprie della richiamata categoria contrattuale – alla distinta posizione amministrativa e al diverso ambito di riferimento delle funzioni propriamente esercitate dal titolare di un incarico di tipo dirigenziale”*.

Non sussiste, dunque, l'illiceità delle condotte dei convenuti Preite e Di Girolami.

A tal fine va considerato altresì il ridotto orario di lavoro, il breve periodo di svolgimento dell'incarico stesso, la modesta entità della retribuzione. Vanno altresì considerate le problematiche organizzative di un Comune di ridotte dimensioni, ubicato in zona montana, con scarso interesse allo svolgimento di attività amministrativa presso l'Ente locale.

In tal caso, pertanto, la prestazione lavorativa, al di là degli aspetti relativi alla perdurante volontà di avvalersi proprio del Preite quale collaboratore, non può ritenersi priva di utilità per l'Ente locale.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sulle somme così determinate saranno applicati gli interessi legali maturandi dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,

ACCOGLIE

la richiesta di condanna formulata a carico dei convenuti Luigi Cannavicci, Ercole Di Girolami e Antonio Preite come identificati in epigrafe e, per l'effetto, li condanna al pagamento in solido fra loro, in favore del Comune di Campotosto (AQ), dell'importo di **€ 22.986,53**, da rivalutarsi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

RESPINGE

la richiesta di condanna formulata a carico dei convenuti Di Girolamo e Preite per l'ulteriore importo di **€ 6.550,31**.

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate a cura della Segreteria, sono poste a carico dei convenuti.

Così deciso a L'Aquila il 23 maggio 2023 e 24 ottobre 2023.

Il giudice estensore

Il Presidente

Stefano Grossi
(firmato digitalmente)

Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria l'11/01/2024

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Antonella Lanzi

La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
Giudizio N. 20565/E.L.

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della suesposta sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: **Luigi Cannavicci, Ercole Di Girolami e Antonio Preite.**

	Fogli	Importo
-Originale atto di citazione	/	16,00
D.P. di fissazione udienza	/	16,00
N.2 copie analogiche atti predetti in uno ad uso notifica	14	224,00
Diritti di cancelleria (copie analogiche ed autentica)		39,32
- Spese di notifica		2,58
- Originale sentenza di condanna	/	16,00
Totale		313,90

(Diconsi euro trecentotredici/90) posti a carico dei soccombenti **Luigi Cannavicci, Ercole Di Girolami e Antonio Preite.**

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Antonella Lanzi
(firmato digitalmente)

